

Costituzione della Repubblica Italiana. — Approvata dall'Assemblea Costituente il 22 dicembre 1947 (*G.U. 27-12-1947, n.298, ed.str.*), entrata in vigore il 1° gennaio 1948

PRINCIPI FONDAMENTALI

La Costituzione si apre con un gruppo di 12 articoli in cui sono enunciati i **principi fondamentali** dell'ordinamento giuridico della Repubblica italiana.

Tali principi rappresentano il **fondamento** su cui poggiano tutte le altre norme (costituzionali e non) dell'ordinamento ed esprimono un complesso di **valori-guida** indirizzati sia ai cittadini che al legislatore e agli altri poteri dello Stato per il corretto esercizio della funzione legislativa, esecutiva e giurisdizionale. Attraverso questi principi, l'Assemblea Costituente (l'organo che ha elaborato il testo della Costituzione) ha posto le fondamenta della nostra **Repubblica: democratica, pluralista, partecipativa** basata sul riconoscimento e sul rispetto dei **diritti e delle libertà fondamentali**, sui principi di **egualianza** e **solidarietà**, facendo del **diritto al lavoro** il suo vessillo e contrapponendosi a qualsiasi privilegio di casta, di ricchezza, di proprietà ed esaltando proprio tale attività umana, l'unica produttiva di crescita ideale, economica e sociale. Con i valori affermati dal Costituente viene, così, ripudiato definitivamente il modello di Stato autoritario impostosi durante il fascismo, per dare spazio ad un nuovo e più democratico rapporto tra pubblici poteri e cittadini, anche attraverso il riconoscimento delle autonomie locali ed il rifiuto della guerra come mezzo di offesa agli altri popoli.

1 L'Italia è una **Repubblica democratica**, fondata sul **lavoro** (1). La **sovranità** appartiene al **popolo** (2), che la esercita nelle **forme e nei limiti** della Costituzione (3).

Repubblica democratica: forma di governo che si contrappone alla monarchia. Si caratterizza per il fatto che il potere politico non è concentrato nelle mani di una sola persona, ma spetta a tutto il popolo che partecipa al governo dello Stato, mediante l'elezione degli organi del potere legislativo da parte di tutti i cittadini.

Lavoro: valore fondamentale che qualifica la forma di Stato e che impone il perseguimento di una politica di massima occupazione e di difesa sociale, tesa ad eliminare le diseguaglianze ed i privilegi economici attraverso la promozione e la tutela di qualsiasi forma (lecita) di attività lavorativa.

Sovranità: è uno degli elementi costitutivi dello Stato ed indica la potestà d'imperio originaria e suprema. Nel nostro Stato appartiene esclusivamente al **popolo** che la esercita attraverso i suoi rappresentanti.

Popolo: insieme degli individui che sono legati all'ordinamento giuridico statale da un rapporto stabile costituito dallo status (qualità) di cittadini, attributivo di diritti e doveri civili e politici.

Forme e limiti: affinché la democrazia non degeneri in dittatura della maggioranza, il popolo non può esercitare arbitrariamente la

sovranità di cui è titolare, ma deve rispettare i limiti imposti dalla Costituzione e dalle leggi a garanzia e tutela dei principi democratici (tutela delle minoranze, partecipazione di tutti i cittadini all'organizzazione statale, rispetto delle autonomie locali etc.) che identificano l'Italia come «**Stato di diritto**».

Costituzione: è la legge fondamentale dello Stato, che si pone al vertice della gerarchia delle fonti del diritto e alla quale tutte le altre leggi devono conformarsi. Nella (—), infatti, trovano espressione i valori che connotano l'ordinamento giuridico, i fini istituzionali che lo Stato si propone di realizzare, le regole che ne disciplinano la struttura ed i rapporti con i cittadini.

(1) Attraverso il referendum del 2 giugno 1946, il **popolo italiano** ha scelto la **forma di governo repubblicana**. L'esperienza dello Stato autoritario fascista ha spinto i membri dell'Assemblea Costituente, che hanno formulato il testo della Costituzione, ad affermare la centralità del metodo democratico, tipico dello Stato di diritto, affinché il Governo ed il Parlamento fossero espressione della volontà dei cittadini, pur nel rispetto delle minoranze e con l'obiettivo di una concreta partecipazione di tutti (*pluralismo*) alla vita politica e allo sviluppo del Paese [v. 139].

(2) La Costituzione prevede due forme di partecipazione del popolo al governo dello Stato, per rendere operante il principio della sovranità popolare: quella della **democrazia rappresentativa**, attuata con l'elezione da parte dei cittadini dei loro rappresentanti alle assemblee legislative (Parlamento etc.), e quella della **democrazia diretta**, che consente un coinvolgimento diretto dei cittadini nelle decisioni politiche che riguardano l'intera collettività, come nel caso del *referendum* [v. 75].

(3) La **Costituzione** è posta al vertice delle **fonti del diritto** e condiziona la formulazione e l'interpretazione d'ogni altra legge. Occorre, però, tener presente che l'appartenenza dello Stato italiano all'*Unione europea* e il riconoscimento della *potestà legislativa originaria* delle Regioni rende più complessa ed articolata la gerarchia delle fonti del diritto [v. 10-11; v. Parte II, Titolo I, Sez. II] che sono, perciò, definite «*multilivello*».

Quest'articolo testimonia che la nostra Costituzione è la risultante di un **compromesso tra le forze politiche presenti nell'Assemblea Costituente**. Essa da una parte ribadisce i principi cardine dello **Stato liberale di diritto** (principio di legalità, della separazione dei poteri e della riserva di legge), dall'altra sancisce un modello di **Stato sociale**; infatti, il riferimento al **lavoro**, sancito come valore fondamentale della Repubblica, impone una lettura in chiave sociale delle norme costituzionali. L'Assemblea Costituente nel riaffermare la salvaguardia dei diritti inviolabili dell'uomo contro gli abusi dei pubblici poteri (**principio di legalità**), ha decisamente cancellato qualsiasi forma di privilegio riconoscendo il diritto al lavoro come prioritario ed esclusivo mezzo di affermazione del singolo e della sua personalità e, nello stesso tempo, come momento di progresso spirituale, materiale e sociale. Il lavoro, dunque, in tutte le sue forme costituisce il principale titolo di **dignità** dell'uomo cui il Costituente ha attribuito una **tutela incondizionata ed esclusiva**.

2 La Repubblica riconosce e garantisce i **diritti inviolabili dell'uomo** (1), sia come singolo sia nelle **formazioni sociali** ove si svolge la sua personalità, e richiede l'adempimento dei **Doveri inderogabili di solidarietà** (2) politica, economica e sociale.

Repubblica: è l'insieme degli organi di vertice dello Stato e degli enti territoriali (l'art. 114 afferma che «la Repubblica è costituita dai Comuni, dalle Province, dalle Città metropolitane, dalle Regioni e dallo Stato» c.d. «Stato apparato»), nonché di tutte quelle

formazioni sociali intermedie (associazioni, scuola, famiglia etc.) che formano lo **Stato-comunità**.

Riconoscere e garantire: questa affermazione sancisce l'originalità dei **diritti inviolabili** dell'uomo, che in quanto fondamentali e connaturati alla persona, **preesistono** allo Stato, il quale si impegna, attraverso la Costituzione, le leggi e gli altri poteri pubblici, sia a riconoscerli che ad assicurarne un'efficace protezione.

Diritti inviolabili dell'uomo: sono i «**diritti umani**» attraverso i quali la persona può affermare la propria libertà ed autonomia come per es. il diritto alla vita, alla dignità, alla libertà di pensiero, all'uguaglianza di fronte alla legge etc.

Per la loro appartenenza originaria alla sfera più intima e personale dell'uomo sono da considerarsi:

- inalienabili ed intrasmissibili;
- irrinunciabili ed indisponibili;
- insopprimibili attraverso il procedimento di revisione costituzionale previsto dall'art. 138, in quanto il livello di libertà che essi rappresentano costituisce il fondamento della Repubblica [139] e una loro violazione importerebbe un sovvertimento dell'intero assetto costituzionale.

Formazioni sociali: sono le aggregazioni sociali all'interno delle quali si esprime e si svolge necessariamente la crescita della persona. Sono considerate tali, innanzitutto, la **famiglia** e la **scuola**, quindi i **partiti politici**, i **sindacati**, le **comunità religiose** e tutte quelle strutture emergenti di tipo associativo come le associazioni di tutela dell'ambiente, di volontariato, ricreative e sportive.

Doveri inderogabili di solidarietà: la Costituzione prevede, a carico dei singoli, una serie di prestazioni e di condotte il cui adempimento, per la sua rilevanza sociale, viene considerato un **dovere solidale** (c.d. fraternità). Si tratta di quei doveri di natura politica, economica e sociale, alla cui attuazione nessuno può sottrarsi, come il dovere di difesa della Patria [v. 52] e l'obbligo di contribuzione alle spese pubbliche [v. 53] etc.

(1) Quest'articolo connota il nostro sistema come «**Stato di diritti**». Tra i diritti inviolabili dell'uomo non rientrano soltanto quelli riconosciuti dalla Costituzione agli artt. 13 e ss. Infatti l'art. 2 costituisce una norma a **fattispecie aperta**, in cui cioè trovano riconoscimento anche i nuovi valori emergenti dal contesto sociale e dei quali la giurisprudenza è spesso chiamata a farsi interprete, come è accaduto, ad esempio, per il **diritto alla riservatezza**, nato per tutelare l'individuo dalle intrusioni nella sua vita privata e in seguito fatto oggetto di specifico riconoscimento legislativo (*Codice in materia di protezione dei dati personali*).

(2) La norma, dopo aver sancito il principio personalista a tutela dei diritti della persona contro le interferenze di soggetti pubblici e privati, pone un contrappeso, proclamando il **principio solidarista**. Infatti, il riconoscimento assoluto della libertà dell'individuo comporta il rischio, soprattutto in campo economico, della crescita di situazioni di privilegio e di prevaricazione a danno dei soggetti più deboli. Per questo motivo vengono imposti dal Costituente una serie di *doveri solidaristici* che spingono il singolo ad abbandonare la tutela egoistica dei propri interessi, per assumere, attraverso la solidarietà, un ruolo di membro responsabile della collettività.

L'articolo 2 è il vessillo dei principi di libertà e solidarietà e delinea la nuova posizione che l'individuo occupa nei moderni ordinamenti costituzionali.

Le Costituzioni vigenti, pur ispirandosi alle codificazioni liberali che riconoscevano l'invulnerabilità della sfera delle libertà individuali, promuovono una nuova immagine dell'individuo inteso come **soggetto sociale** che, attraverso la partecipazione alla vita pubblica e alle istituzioni, trae stimoli individuali e collettivi per arricchire la sua personalità.

Questo mutamento ha comportato l'emergere di nuove posizioni soggettive ritenute meritevoli di tutela (i diritti di nuova generazione, come ad esempio la riservatezza e l'identità personale) e il depotenziamento di altre, che non vengono più annoverate tra i diritti fondamentali.

È quanto si è verificato per il diritto di **proprietà**, che nelle Costituzioni dello Stato liberale era inserito tra i diritti innati della persona, mentre nel vigente ordinamento costituzionale riceve una tutela secondaria rispetto alle libertà civili.

Ai diritti della persona che tendono ad assicurare condizioni minime e decorose di esistenza (es.: il diritto al lavoro o alla salute), si vanno affiancando ulteriori diritti rivolti all'affermazione di una personalità individuale, emancipata e libera dal bisogno materiale, come il **diritto alla casa**, alla **privacy**, alla tutela dell'**ambiente**.

3 Tutti i **cittadini** hanno **pari dignità sociale** e sono eguali davanti alla **legge** (1), senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali (2).

È compito della **Repubblica** rimuovere gli **ostacoli di ordine economico e sociale**, che, limitando di fatto la libertà e l'eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese (3).

Repubblica: [v. 2].

Cittadino: sebbene la norma faccia riferimento ai soli cittadini è ormai pacifico che destinatari della disposizione debbano considerarsi anche gli stranieri e gli apolidi (soggetti che hanno perso la cittadinanza dello Stato di appartenenza, ma non possono acquistarne un'altra), le persone giuridiche e gli enti di fatto sforniti di personalità giuridica.

Pari dignità sociale: con questa affermazione il Costituente ha inteso che non esistono più distinzioni in base al titolo nobiliare, al grado o all'appartenenza ad una determinata classe sociale. Tutti gli uomini devono essere considerati in posizione di eguaglianza, così che l'unico titolo di dignità che eleva il singolo è da rinvenire nello svolgimento di una attività o di una funzione che concorra al progresso materiale o spirituale della società.

Legge: termine che in questo contesto deve essere interpretato come sinonimo di ordinamento giuridico.

Ostacoli di ordine economico e sociale: insieme di fattori individuali (handicap fisici o psichici) o di situazioni sociali (basso reddito individuale o familiare, scarso livello di istruzione etc.) che, di fatto, pongono alcuni soggetti in situazione di inferiorità rispetto agli altri, generando forme di discriminazione lesive della pari dignità e del pieno sviluppo della persona umana.

Per questo motivo la Repubblica riconosce ai cittadini una serie di **diritti sociali** che impongono un intervento attivo dello Stato, affinché tutti possano fruire le medesime opportunità e possano godere alla pari dei medesimi diritti.

(1) L'eguaglianza di tutti i cittadini di fronte alla legge implica un generale **obbligo di osservanza delle norme giuridiche** anche da parte di coloro che le pongano in essere o vi danno esecuzione, e ciò al fine di scongiurare abusi di potere da parte di chi ci governa che, anzi, dovrebbe, *in primis*, porsi come esempio per tutti i governati, per dare credibilità alla Repubblica.

(2) La norma sancisce nel primo comma il **principio di eguaglianza formale** che vieta allo Stato e agli enti dotati di potestà d'imperio di emanare provvedimenti discriminatori in base ad uno o più dei **sei parametri in essa indicati** (sesso, razza, religione etc.).

Questo principio trova applicazione concreta in numerose norme costituzionali che disciplinano situazioni specifiche, ad esempio nell'art. 8 che stabilisce l'eguale libertà di tutte le confessioni religiose; nell'art. 29 che sancisce l'eguaglianza morale e giuridica dei coniugi; nell'art. 37 che, a parità di lavoro, riconosce l'eguaglianza di diritti e retribuzioni fra lavoratori e lavoratrici subordinati.

Il principio di eguaglianza non significa, però, indiscriminato appiattimento nel trattamento salariale. Il legislatore deve adeguare le norme giuridiche ai differenti aspetti della vita sociale e trattare in modo diverso situazioni diverse. Infatti, parificare ingiustificatamente situazioni obiettivamente differenti, significherebbe creare discriminazioni per quei soggetti che, invece, necessitano di una tutela specifica (es.: *inabili al lavoro*, *minoranze linguistiche* etc.).

Naturalmente per la corretta valutazione della diversità delle situazioni il legislatore deve attenersi al criterio della **ragionevolezza**: per giustificare la disparità di trattamento, deve, cioè, fornire logiche giustificazioni della diversità di disciplina adottata.

(3) Dopo l'affermazione teorica del principio di eguaglianza, il Costituente, nel secondo comma, ha voluto farsi carico della realtà economica e sociale, nella quale, purtroppo, numerosi sono i fattori di diseguaglianza tra i cittadini.

Se, dunque, il primo comma sancisce il *principio di uguaglianza formale*, che garantisce pari dignità e trattamento di tutti i cittadini di fronte alla legge, tale principio resterebbe una vuota enunciazione se il secondo comma non imponesse allo Stato di **intervenire** per tentare di non aggravare, ma **mitigare** le cause delle **diseguaglianze** esistenti. Da ciò l'impegno per la Repubblica di eliminare ogni situazione di privilegio che offenda la pari dignità, ma anche di promuovere una politica di sostegno e di aiuto che consenta la piena e libera affermazione di ciascuno permettendogli di godere effettivamente di eguali opportunità e di usufruire indistintamente di *diritti sociali* quali l'*istruzione*, il *lavoro*, la *salute* etc.

Senza eguaglianza non può esserci democrazia.

Il **principio di eguaglianza** enunciato dall'art. 3, dopo quello **democratico** (art. 1) e di **libertà** (art. 2) costituisce un altro principio cardine insostituibile della nostra Costituzione e rappresenta il criterio che condiziona l'interpretazione di tutte le norme. Non a caso l'art. 3 rappresenta una delle fondamentali **norme-parametro** più invocate nei giudizi di legittimità costituzionale davanti alla Corte costituzionale [v. 134].

Tale principio fondamentale, che costituisce la **pietra miliare** di ogni democrazia, è stato messo in discussione a seguito della presentazione del c.d. «**Iodo Alfano**» (L. 124/2008) che sancisce per le **Alte cariche dello Stato** (Presidente della Repubblica, del Senato, della Camera, del Consiglio), finché dura il loro mandato, la sospensione temporanea dei processi penali e di qualsiasi azione giudiziaria. La Corte costituzionale, però, il 7 ottobre 2009 ha dichiarato l'**incostituzionalità** della L. 124/2008, facendo cadere quel privilegio e facendo venir meno il pericoloso principio che «**chi governa è intoccabile**».

4 La Repubblica riconosce a tutti i **cittadini il diritto al lavoro** (1) e **promuove le condizioni** che rendano effettivo questo diritto (2).

Ogni cittadino ha il dovere di svolgere, secondo le proprie possibilità e la propria scelta, un'attività o una funzione che concorra al progresso materiale o spirituale della società (3).

Repubblica: [v. 2]; **Cittadino:** [v. 3].

Diritto al lavoro: l'espressione si riferisce sia al lavoro autonomo che subordinato e deve essere interpretata nel suo più ampio significato di principio fondamentale che deve indirizzare la politica legislativa e di governo verso la massima occupazione, facilitando l'accesso, la prestazione e la conservazione del posto lavoro di ciascuno.

Promuove le condizioni: impegno giuridico che il Costituente ha imposto allo Stato per rimuovere gli ostacoli che si frappongono alla realizzazione della piena occupazione, attraverso la predisposizione di programmi economici e sociali volti ad assicurare la stabilità dell'occupazione e ad incrementare le occasioni di accesso al lavoro. In questa direzione è orientata la politica degli interventi di sostegno alle aziende in difficoltà economiche per impedirne la chiusura o la riduzione del personale (es.: la cassa integrazione o la messa in mobilità del personale).

(1) Il lavoro costituisce la principale e spesso unica fonte di sostentamento dell'individuo e, pertanto, è mezzo prioritario e imprescindibile affinché egli possa vivere dignitosamente. Esso rappresenta anche il **presupposto per l'esercizio di ogni altro diritto costituzionalmente garantito**. Per questo motivo uno dei principali obiettivi dello *Stato sociale* è intervenire a sostegno dei soggetti inoccupati e le categorie più deboli, al fine di favorirne l'inserimento nel mercato del lavoro.

(2) L'«**effettività**» del diritto al lavoro trova spazio in serie di leggi che disciplinano l'accesso al lavoro, lo svolgimento del rapporto, i diritti e gli obblighi connessi, la sua cessazione.

Di grande importanza è lo **Statuto dei lavoratori** (legge 20 maggio 1970, n. 300), che vieta al datore di lavoro di porre in essere trattamenti discriminatori tra i lavoratori, che ne salvaguarda la libertà di opinione e di associazione in sindacati, che vieta di adibire il lavoratore allo svolgimento di mansioni inferiori a quelle per le quali sia stato assunto, che pone una serie di garanzie per evitare licenziamenti illegittimi, fino a prevedere la reintegrazione nel posto di lavoro del dipendente ingiustificatamente licenziato.

(3) Il secondo comma della norma si riferisce al lavoro in un'*ottica diversa da quella di diritto* riconosciuto al singolo, qualificandolo anche come **dovere sociale** [v. 2], con contenuto non giuridico, ma morale. Questo dovere è espressione del **principio di solidarietà**, che impone a coloro che ne abbiano la possibilità di dare il loro contributo alla collettività, in qualsiasi forma.

La norma, in particolare, si riferisce a qualsiasi tipo di attività che si dimostri socialmente utile, ciò spiega l'importanza assunta nella nostra società dalle *associazioni di volontariato*, il cui contributo è fondamentale e spesso suppletivo delle carenze della politica sociale dello Stato.

Questa norma sottolinea l'**importanza attribuita al lavoro** nell'ambito dello Stato sociale, non solo come mezzo di sussistenza per sopperire ai bisogni materiali, ma anche come strumento necessario per affermare le capacità del singolo e, quindi, la sua personalità.

Assicurando il lavoro a tutti, da un lato, si consente all'individuo la piena esplicazione delle sue libertà e il pieno godimento dei suoi diritti, dall'altro, si proietta il singolo nella sua dimensione sociale, consentendogli una partecipazione attiva al progresso materiale e spirituale della società.

5 La Repubblica, una e indivisibile (1), riconosce e promuove (2) le **autonomie locali**; attua nei servizi che dipendono dallo Stato il più ampio **decentramento amministrativo (3)**; adegua i principi ed i metodi della sua legislazione alle esigenze dell'autonomia e del decentramento (4).

Repubblica indivisibile: il Costituente afferma categoricamente il concetto di **unità** dello Stato, le cui articolazioni locali, pur godendo di notevoli forme di autonomia, non possono e non devono in nessun modo intralciare l'unitarietà del Paese.

Autonomia locale: potestà riconosciuta alle comunità locali, nel rispetto della Costituzione, di gestire attraverso leggi circoscritte al loro territorio, regolamenti ed una propria amministrazione le

attività e funzioni pubbliche connesse alle esigenze della collettività stanziata sul territorio (vedi Parte II, Titolo V).

Decentramento amministrativo: trasferimento di compiti e poteri decisionali dagli organi centrali statali ad organi periferici dello Stato o ad altri soggetti che esplicano le proprie funzioni in una determinata circoscrizione territoriale.

(1) Tra le varie forme di Stato, tradizionalmente si distingue lo **Stato unitario** dallo **Stato federale**.

Il primo è quello in cui sussiste un *unico governo sovrano*, operante sia a livello centrale che periferico; lo *Stato federale* è, invece, quello in cui al governo centrale si contrappongono diversi governi locali ciascuno dei quali esercita autonomamente le proprie funzioni, mentre gli interessi facenti capo alla federazione (es. difesa militare, politica estera) sono curati dal governo centrale (ad es. gli Stati Uniti d'America).

Diverso da queste due forme di Stato è il modello italiano di *Stato regionale*, in cui alle comunità territoriali vengono riconosciute sfere di autonomia nel campo della legislazione, dell'amministrazione, delle finanze [v. 114 ss.].

Il Costituente, con questo articolo, ha stabilito un limite oltre il quale le autonomie locali non possono spingersi. Il principio di **unitarietà** trova applicazione anche nell'art. 139, che vieta tutte le modifiche costituzionali che mettano in pericolo la Repubblica nella sua unità.

(2) L'affermazione del «**riconoscimento delle autonomie locali**» significa che lo Stato mentre prende atto della preesistenza ad esso dei **Comuni** e delle **Province**, che costituiscono storicamente centri già esistenti di aggregazione delle comunità locali sorti per difendere gli interessi strettamente collegati al territorio.

La Costituzione ha, però, dato vita ad un altro ente territoriale, promuovendo le *Regioni*, al fine di incentivare ulteriormente la partecipazione del cittadino alla vita della propria comunità locale.

(3) Rispetto all'autonomia riconosciuta alle comunità territoriali, il **decentramento** assolve una funzione più limitata, ma non meno rilevante. Uniformandosi a tale principio, l'organizzazione dello Stato viene ad articolarsi in più centri decentrati di potere, ciascuno dei quali gode di ampi margini di azione assumendosi le corrispondenti responsabilità.

(4) L'affermazione del modello fondato sull'autonomia e sul decentramento può aversi solo con l'emanazione di apposite leggi, che definiscono le competenze dei Comuni e delle Province e che demandano alle Regioni una funzione di programmazione e di coordinamento delle autonomie locali.

Fondamentale in questa materia è stata la L. 142/1990 (successivamente abrogata, ma sostanzialmente recepita dal **Testo Unico degli enti locali**, D.Lgs. 267/2000), che ha riconosciuto a Comuni, Province e Comunità montane la potestà di dotarsi di propri *Statuti* e cioè la *potestà di autorganizzarsi*, disciplinando la propria struttura amministrativa, individuando i fini da perseguire ed i mezzi necessari per la loro realizzazione.

Questo articolo esprime una caratterizzazione della nostra forma di Stato con rilevante valore storico, politico e giuridico (PIZZETTI). Contrapponendosi all'ordinamento fascista, fortemente accentrato, la Costituzione repubblicana ha affermato il principio del **pluralismo territoriale**, il riconoscimento, cioè, di centri di poteri, diversi dallo Stato, dotati di un elevato grado di autonomia, pur entro i limiti del mantenimento dell'**unità politica** e della **indivisibilità** della Repubblica.

La norma favorisce anche il più ampio **decentramento amministrativo** nei servizi che dipendono dallo Stato, imponendo il trasferimento ad organi periferici dello Stato o ad altri enti o potestà decisorie piene, nonché di determinate competenze esclusive.